ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

**Il Direttore Generale**

Società SEA S.p.A.
**Pec**: legale@pec.seamilano.eu

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica

Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Direzione Aeroportuale Lombardia

Direzione Operatività Aeroporti

Direzione Operazioni Nord Ovest

Oggetto: Aeroporto di Linate – Modifica del provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra, adottato con disposizione del Direttore Generale n. 119504 del 31 ottobre 2018

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 119504 del 31 ottobre 2018, con la quale è stata disposta, per l'Aeroporto di Milano – Linate, la limitazione all'accesso per le categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A) del decreto legislativo n. 18 del 1999, indicate nella medesima disposizione, a due operatori e due utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale, ed a tre operatori, per l'aviazione generale, in accoglimento della richiesta avanzata dalla società SEA S.p.A. ed a seguito della conseguente istruttoria basata sull'analisi funzionale-operativa prodotta dal medesimo Gestore aeroportuale;

VISTA la nota n. 16251 del 9 dicembre 2019, con la quale la società SEA ha richiesto di modificare il citato provvedimento di limitazione di accesso ai servizi di assistenza a terra, nel senso di innalzare da tre a quattro il numero limite degli operatori che possono espletare i servizi ivi indicati per l'aviazione generale, giustificando tale richiesta con l'intervenuto superamento dei problemi di safety e di capacità, posti alla base della limitazione originariamente richiesta, e ciò in ragione degli interventi infrastrutturali e organizzativi successivamente posti in essere;

Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma
centr. +39 06 44596-1
c.f. 97158180584
DG

tel. +39 06 44596300
fax +39 06 44596301
segreteria.dg@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

VISTO il documento, allegato alla citata nota della società SEA, recante l'integrazione dell'originaria analisi funzionale operativa, con il quale sono evidenziate le ragioni per cui devono ritenersi superati molti dei vincoli infrastrutturali posti alla base della precedente istanza di limitazione di servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale;

VISTA la nota n. 145157 del 20 dicembre 2019, con la quale la Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti ha richiesto alle Direzioni Operazioni Nord Ovest ed Operatività Aeroporti di esprimere le proprie valutazioni tecniche in ordine alla richiesta della SEA e alla nuova correlata Analisi funzionale-operativa;

VISTA la nota n. 15814 dell'11 febbraio 2020 con la quale la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, anche a seguito dell'acquisizione da parte della società SEA di ulteriori integrazioni all'Analisi funzionale-operativa, nonché delle ulteriori verifiche svolte dalle strutture tecniche dell'ENAC, ha espresso parere favorevole in ordine alla adeguatezza del piazzale ovest per accogliere i mezzi di quattro prestatori di servizi di assistenza a terra per l'Aviazione generale, previo tracciamento della segnaletica orizzontale;

VALUTATE le risultanze dell'istruttoria condotta dalla quale emerge la sussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza della società SEA concernente l'incremento da tre a quattro del numero massimo degli operatori cui è consentito, in base al citato provvedimento di limitazione del 31 ottobre 2018, l'accesso per la prestazione dei servizi di assistenza per l'aviazione generale, con riguardo alla categoria 3 "Assistenza bagagli", nonché alla categoria 5 "Assistenza operazioni in pista, con esclusione del trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande ed il relativo scaricamento" di cui all'allegato A) del decreto legislativo n. 18 del 1999;

DISPONE

la disposizione n. 119504 del 31 ottobre 2018, di cui in premessa, è modificata, nella parte dispositiva, nel senso che le parole "a tre operatori per l'aviazione generale" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro operatori per l'aviazione generale".

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/Berg/ST/FM